

N. 017395

COMUNITÀ EUROPEA

Imposta di bollo
assolta mediante
versamento in c/c
postale ai sensi
dell'art. 7 della
legge 13/10/78,
n. 625.

I⁽¹⁾

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO STRADALE
E PER L'INTERMODALITÀ

LICENZA N. 00087757

per il trasporto internazionale di merci su strada per conto terzi

La presente licenza autorizza ⁽²⁾ ARCOTRANS SRL

VIA DELLE MIMOSE 5

70026 MODUGNO (BA)

a effettuare, su tutte le relazioni di traffico, per i percorsi o le parti di percorso entro il territorio della Comunità, trasporti internazionali di merci su strada per conto terzi secondo la definizione del regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada, e secondo le disposizioni generali della presente licenza.

Osservazioni particolari:

La presente licenza è valida dal 17/05/2017 al 16/05/2022

Rilasciata a Roma, il 17/05/2017

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE 4 ⁽³⁾

(Dr. Camillo Lobina)

Maria Della



⁽¹⁾ Sigle distintive degli Stati membri: (B) Belgio, (BG) Bulgaria, (CZ) Repubblica ceca, (DK) Danimarca, (D) Germania, (EST) Estonia, (IRL) Irlanda, (GR) Grecia, (E) Spagna, (F) Francia, (HR) Croazia, (I) Italia, (CY) Cipro, (LV) Lettonia, (LT) Lituania, (L) Lussemburgo, (H) Ungheria, (MT) Malta, (NL) Paesi Bassi, (A) Austria, (PL) Polonia, (P) Portogallo, (RO) Romania, (SLO) Slovenia, (SK) Slovacchia, (FIN) Finlandia, (S) Svezia, (UK) Regno Unito.

⁽²⁾ Nome o ragione sociale e indirizzo completo del trasportatore.

⁽³⁾ Firma e sigillo dell'autorità o dell'organismo competente che rilascia la licenza.

DISPOSIZIONI GENERALI

La presente licenza è rilasciata a norma del regolamento (CE) n. 1072/2009.

Essa permette al titolare di effettuare, su tutte le relazioni di traffico, trasporti internazionali di merci su strada per conto terzi per i percorsi o le parti di percorso nel territorio della Comunità e, se del caso, alle condizioni che essa stabilisce:

- il cui punto di partenza e il cui punto di arrivo si trovano in due Stati membri diversi, con o senza transito attraverso uno o più Stati membri o paesi terzi,
 - da uno Stato membro verso un paese terzo o viceversa, con o senza transito in uno o più Stati membri o paesi terzi,
 - tra paesi terzi, con transito nel territorio di uno o più Stati membri,
- nonché gli spostamenti a vuoto in relazione a tali trasporti.

Nel caso di un trasporto da uno Stato membro verso un paese terzo e viceversa, la presente licenza è valida per la parte di percorso nel territorio della Comunità. Essa è valida nello Stato membro di carico o di scarico soltanto dopo la conclusione tra la Comunità e il paese terzo in questione dell'accordo necessario ai sensi del regolamento (CE) n. 1072/2009.

La presente licenza è personale e non è cedibile.

Le autorità competenti dello Stato membro che l'hanno rilasciata possono ritirarla, in particolare qualora il titolare:

- abbia omesso di osservare tutte le condizioni cui è soggetto il suo impiego,
- abbia fornito informazioni inesatte circa i dati richiesti per il rilascio o la proroga della licenza.

L'originale della licenza deve essere conservato dall'impresa di trasporto.

Una copia certificata conforme della licenza deve trovarsi a bordo del veicolo ⁽¹⁾. Nel caso di un complesso di veicoli accoppiati, deve accompagnare il veicolo a motore e si riferisce al complesso di veicoli accoppiati anche nel caso in cui il rimorchio o il semirimorchio non siano immatricolati o ammessi alla circolazione a nome del titolare della licenza stessa o siano immatricolati o ammessi alla circolazione in un altro Stato.

La licenza deve essere esibita a richiesta degli agenti preposti al controllo.

In ogni Stato membro il titolare è tenuto a rispettare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative ivi in vigore, in particolare le norme in materia di trasporto e di circolazione.

⁽¹⁾ Per «veicolo» s'intende un veicolo a motore immatricolato in uno Stato membro o un insieme di veicoli accoppiati di cui almeno il veicolo a motore sia immatricolato in uno Stato membro, adibiti esclusivamente al trasporto di merci.



*Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti*

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO STRADALE
E PER L'INTERMODALITA'
DIV. 4
Via G. Caraci, 36 - 00157 ROMA
Tel. 06.41584110 - Fax. 06.41584111

ROMA, 17/05/2017

All'Impresa
ARCOTRANS SRL
70026 MODUGNO (BA)

MERCURIO SAS

MINETRA
Dipartimento per i trasporti terrestri
REGISTRO UFFICIALE
TSI
Prot.n. 9004 DEL 16.05.017 USCITA
23.15.03

REN N. M0005017 - ALBO N. BA/7459683/L

OGGETTO: **RINNOVO** di licenza comunitaria di cui all'art. 4 del regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21.10.2009 per l'autotrasporto internazionale di merci su strada in conto terzi.

In esito alla domanda presentata da codesta impresa si trasmette la Licenza Comunitaria N°. 87757 valida dal 17/05/2017 al 16/05/2022, in sostituzione della licenza comunitaria n. 72431

Si rammenta che a norma dell'articolo 7 del Regolamento (CE) n. 1072/2009 è possibile revocare la licenza stessa qualora codesta impresa abbia fornito informazioni inesatte circa i dati richiesti per il suo rilascio.

Si ricorda inoltre che per effettuare trasporti nell'ambito dell'Unione Europea è indispensabile che il veicolo sia accompagnato dalla copia certificata conforme della licenza comunitaria.

Le copie certificate conformi dovranno essere richieste al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Ufficio/Sezione della Motorizzazione Civile competente per territorio, ovvero ai corrispondenti Uffici della Regione Sicilia, delle Province autonome di Trento e Bolzano, della Regione Valle d'Aosta o al competente Ufficio del Ministero per le imprese aventi sede nella Regione Friuli Venezia Giulia.

Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 5, lettera c) del regolamento CE n. 1072/2009, sono liberalizzati i trasporti di merci con autoveicoli la cui massa massima a carico ammissibile, compresa quella dei rimorchi, non superi le 3,5 tonnellate.

Si fa presente che il rilascio della licenza comunitaria è effettuato a titolo provvisorio con possibilità di ritiro della stessa in qualsiasi momento, qualora, a seguito delle verifiche disposte, non dovessero risultare soddisfatte tutte le condizioni previste da disposizioni europee e nazionali in materia di accesso alla professione e accesso al mercato.

In caso di cessazione dell'attività prima della scadenza di validità della licenza comunitaria, codesta impresa dovrà restituire a questo Ufficio la licenza comunitaria stessa, citando il proprio numero di iscrizione all'Albo, e le copie certificate conformi all'Ufficio che le ha rilasciate.

Si ricorda anche che della presente licenza non può esser rilasciato duplicato e quindi la perdita del possesso di essa o qualsiasi variazione da apportare all'intestazione, indirizzo compreso, comporta il rilascio di una nuova licenza che sarà subordinato, secondo i casi, alla restituzione della vecchia licenza o alla denuncia attestante i motivi della perdita del possesso di essa.

IL DIRIGENTE
(Dott. Camillo Lobina)